
Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
Tel. 06.510311 | info@fondoest.it
www.fondoest.it

Circolare 2/20
Prot. U/2020/18/DIR
Roma, 09/06/2020

Alla c.a.

- Centri Servizi
- Consulenti
- Società di software

OGGETTO: Ccnl per i dipendenti da aziende di lavorazione dei fiori recisi. Novità in materia di assistenza sanitaria integrativa

Con la presente si informa che il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 dicembre 2018 per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingresso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e g.e.i.e., ha stabilito l'obbligo di iscrizione a Fondo Est a partire dal 1° luglio 2020.

L'articolo 54 del contratto (che alleghiamo) firmato da Ancef (Associazione nazionale commercianti ed esportatori fiori) e Flai-Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil prevede l'obbligo del pagamento dei contributi **per i soli lavoratori a tempo indeterminato** - sia part time che full time - e gli apprendisti (in base al comma 1 dell'art. 41 del Dlgs 81 del 2015), **ad esclusione dei quadri**, che saranno così ripartite:

- 10 euro mensili a carico dell'azienda;
- 2 euro mensili a carico del lavoratore.

Al momento dell'iscrizione le aziende dovranno inoltre prevedere il pagamento di una **quota una tantum pari ad euro 30 per ogni lavoratore in forza e presente al momento dell'iscrizione**, ad eccezione di quei lavoratori che siano stati iscritti al Fondo precedentemente da altra azienda.

Le aziende interessate dovranno iscriversi dal 1° luglio 2020 sulla piattaforma di Fondo Est, alla pagina www.fondoest.it. **Il primo pagamento**, che si riferisce al mese contributivo di luglio, **dovrà essere effettuato entro il 16 agosto 2020, salvo eventuali proroghe.**

Per quanto riguarda l'invio delle liste dipendenti si invitano i consulenti, centri servizi o aziende che si gestiscono in autonomia, ad effettuare l'upload dei dipendenti (tramite file Xml generato dalla procedura paghe) sulla piattaforma Sigest e stampare l'ordine di bonifico, anche se poi il pagamento può essere effettuato anche con F24 o carta di credito.

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
Tel. 06.510311 info@fondoest.it
www.fondoest.it

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del **flusso Uniemens**, che si trovano nella circolare Inps n. 140 del 4 novembre 2010, vengono di seguito riportate:

“Modalità di compilazione del flusso UniEmens”

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di **<Denuncia Individuale>**, **<Dati Retributivi>**, **<Dati Particolari>** valorizzeranno il nuovo elemento **<ConvBilat>** inserendo nell'elemento **<Conv>** in corrispondenza di **<CodConv>** il valore **EST1** e, in corrispondenza dell'elemento **<Importo>** l'importo di 12 euro, a livello individuale, a cui si aggiungeranno 30, sempre a livello individuale, per l'una tantum sul mese di iscrizione o comunque sul primo F24 pagato.

L'elemento **<Importo>** contiene l'attributo **<Periodo>** in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma **“AAAA-MM”**.

Per quanto riguarda invece la **compilazione dell'F24**, la causale contributo **“Est1”** deve essere indicata all'interno della **“Sezione Inps”** nel campo **“Causale contributo”** esclusivamente in corrispondenza del campo **“Importo a debito versati”**.

Occorre inoltre indicare:

- nel campo **“codice sede”** il codice della sede Inps competente;
- nel campo **“matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”**: la **MATRICOLA Inps dell'azienda**;
- nel campo **“periodo di riferimento”**:
 - nella colonna **“da mm/aaaa”**: il mese e l'anno di competenza delle somme versate (es.: luglio 2020: “07/2020”);
 - la colonna **“a mm/aaaa” non va valorizzata**.


Si ricorda che il **pagamento con F24 può essere effettuato esclusivamente dalle aziende che sceglieranno come modalità di pagamento il mensile posticipato**. Chi opterà per l'annuale anticipato dovrà inviare i file Xml dipendenti e pagare tramite bonifico bancario o carta di credito.

Per ulteriori informazioni i consulenti, centri servizi ed aziende potranno consultare le faq del nostro sito o chiamare il numero 06.51.03.11 dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 17,45 e il venerdì dalle 8,30 alle 13,30, oppure potranno inviare una mail a info@fondoest.it o a contributi@fondoest.it

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Dott. Marco Des Dorides



**TITOLO VII
PREVIDENZA - ASSISTENZA - TUTELA DELLA SALUTE**


Articolo 54 – Assistenza sanitaria

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza **1.07.2020** l'assistenza sanitaria integrativa è fatto obbligo alle aziende, che applicano il presente contratto di garantire la copertura assicurativa del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa denominato EST, che viene individuata dalle parti come fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore. Pertanto a far data **1.07.2020** per i soli lavoratori a tempo indeterminato sarà dovuta una contribuzione pari a euro 12.00 mensili di cui 10 euro a carico azienda e 2 euro a carico del lavoratore, oltre l'una tantum a carico azienda prevista dal regolamento del Fondo per la prima iscrizione,


Per i tempi determinati e i lavoratori stagionali le parti, vista la difficile quantificazione della durata dei periodi lavorati stabiliscono di approfondire la tematica al fine di ricomprenderli con modalità da concordare, nel prossimo rinnovo contrattuale.

L'azienda che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16.00 lordi da corrispondere per 14 mensilità. Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

ANCEF



FLAI CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL

